

COMUNE DI CRESPINA



REGOLAMENTO

SULLA

DISCIPLINA

DELLE ENTRATE

Regolamento:

- approvato con deliberazione CC n. ¹⁴ del ^{30/03/2005}.....
- pubblicato all'albo pretorio dal ^{23/05/2005}..... al ^{07/06/2005}.....
- Entrato in vigore il 1/01/2005

TITOLO I “NORME GENERALI”

- Art. 1 - *Oggetto e scopo del regolamento*
- Art. 2 - *Campo di applicazione – Limiti - Esclusioni*
- Art. 3 - *Forme di gestione*
- Art. 4 - *Rapporti con i cittadini*
- Art. 5 - *Determinazioni delle aliquote, dei canoni, delle tariffe*
- Art. 6 - *Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni*
- Art. 7 - *Attività di verifica e controllo*
- Art. 8 - *Limite minimo per recuperi e rimborsi*
- Art. 9 - *Legittimazione attiva*

TITOLO II “ENTRATE TRIBUTARIE”

Capo I – CONTROLLI – AUTOTUTELA – INTERPELLO - CONTENZIOSO

- Art. 10 - *Responsabile del tributo*
- Art. 11 - *Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie*
- Art. 12 - *Disciplina dei controlli*
- Art. 13 - *Autotutela*
- Art. 14 - *Interpello*
- Art. 15 - *Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*
- Art. 16 - *Contenzioso*

Capo II – SANZIONI - RAVVEDIMENTO

- Art. 17 - *Sanzioni*
- Art. 18 - *Ravvedimento*

Capo III – RIMBORSI - COMPENSAZIONE

Art. 19 - *Rimborsi*

Art. 20 - *Interessi*

Art. 21 - *Compensazione*

TITOLO III “COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE”

Art. 22 - *Responsabile del servizio*

Art. 23 - *Accertamento delle entrate non tributarie*

TITOLO IV “RISCOSSIONE”

Art. 24 - *Riscossione volontaria*

Art. 25 - *Riscossione coattiva*

Art. 26 - *Sospensione e/o rateizzazione*

TITOLO V “NORME TRANSITORIE E FINALI”

Art. 27 - *Casi non previsti dal presente regolamento*

Art. 28 - *Rinvio dinamico*

Art. 29 - *Disposizioni transitorie*

Art. 30 - *Entrata in vigore del presente regolamento*

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di equità, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Il presente regolamento, nelle parti riguardanti le entrate tributarie, adotta i principi dettati dallo "Statuto dei Diritti del Contribuente" (Legge 27 luglio 2000, n. 212).

Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, con esclusione:
 - a) dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle vigenti leggi;
 - b) della TIA – Tariffa di Igiene Ambientale, la cui integrale gestione è affidata al medesimo soggetto Gestore del servizio di smaltimento rifiuti in base all'art. 49, comma 9 e 13, del D. Lgs. n. 22/1997, e per la quale è prevista separata regolamentazione.
2. Con riferimento alle entrate tributarie, il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale.
In questi ultimi casi, il presente regolamento integra quelli specifici.
4. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione volontaria dei tributi e delle altre entrate comunali è operata con atto del Consiglio Comunale, avente natura regolamentare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, e comunque prima dell'adozione di quest'ultimo, al fine dell'imputazione sul medesimo degli eventuali costi connessi alla forma di gestione prescelta.
2. In assenza di manifestazione espressa in merito alla scelta della forma di gestione delle entrate, così come previsto al precedente comma 1, il silenzio deve interpretarsi a favore della gestione diretta in economia.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.
5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche o integrazioni, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 4 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, buona fede, semplificazione, trasparenza, pubblicità e rispetto del diritto alla riservatezza.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
4. Di tutti gli atti normativi concernenti la materia tributaria è data ampia, chiara e tempestiva pubblicità con mezzi idonei, inclusa la pubblicazione sul sito internet del Comune; la modulistica riservata ai contribuenti deve essere comprensibile e volta alla semplificazione dei procedimenti.
5. Ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari, gli atti destinati al contribuente, al fine di assicurarne l'effettiva conoscenza, debbono essere comunicati nel domicilio effettivo o specificamente eletto, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
6. Al contribuente non si possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 5 - Determinazioni delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché la disciplina generale di canoni, tariffe e corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge; la determinazione delle aliquote tributarie, delle detrazioni e delle tariffe, nei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, spetta alla Giunta.
2. Le relative delibere di approvazione debbono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. L'entità delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni individuate ai sensi del precedente comma 1, viene determinata e variata, nel rispetto degli eventuali limiti previsti dalle disposizioni regolamentari suddette e da norme vigenti in materia, dalla Giunta Comunale con propria deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, e comunque prima dell'adozione di quest'ultimo.

Art. 7 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
3. Il responsabile del tributo, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, o quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a

Comune di Crespina
"Regolamento sulla disciplina delle entrate"

produrre documentazioni entro 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo/sanzionatorio o prima di procedere alla iscrizione a ruolo.

4. Il Responsabile di Area, ove ritenuto opportuno anche in funzione di quanto stabilito al precedente comma 2, può affidare a soggetti esterni, comunque iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 3 del D. Lgs. n. 446/1997, un'attività di esclusivo supporto e collaborazione all'Ufficio dell'Ente ai fini dell'esecuzione dei controlli e delle verifiche trattate dal presente articolo.

Art. 8 - Limite minimo per recuperi e rimborsi

1. In forza del principio di economicità, non si procede a recuperi o a rimborsi per somme annue inferiori a € 18,00= (Euro diciotto/00), inclusi eventuali sanzioni e interessi.

Art. 9 - Legittimazione attiva

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, tributaria o patrimoniale, ha, nei limiti delle leggi vigenti, il potere di conciliare e di transigere"

TITOLO II *ENTRATE TRIBUTARIE*

CAPO I

CONTROLLI - AUTOTUTELA - INTERPELLO - CONTENZIOSO

Art. 10 - Responsabile del tributo

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al responsabile di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta comunale.

2. Il responsabile sovrintende:

- al rispetto della legge e dei principi dello "Statuto dei Diritti del Contribuente"
- al rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
- al rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del responsabile del tributo anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e all'istruttoria contenzioso tributario.

Art. 11 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento; essi debbono contenere:

- la motivazione di fatto e di diritto
- l'indicazione dell'ufficio e del responsabile presso i quali possano essere richieste informazioni o il riesame in autotutela
- modi, termini e organi per le impugnazioni.

3. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Comune di Crespina
“Regolamento sulla disciplina delle entrate”

Fanno eccezione a tale disposizione gli atti aventi carattere normativo e/o regolamentare adottati dall'Ente e la cui conoscenza alla collettività dei soggetti destinatari è assicurata tramite pubblicazione ed affissione dei medesimi all'Albo del Comune.

Art. 12 - Disciplina dei controlli

1. Secondo i principi dello “Statuto dei Diritti del Contribuente” la Giunta Comunale, richiamato quanto disposto all’art. 7, comma 4 del presente Regolamento, con apposita deliberazione disciplina le procedure da seguire nei controlli e nelle verifiche e adotta norme di comportamento per il personale addetto a tali procedure.
2. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta può autorizzare progetti straordinari finalizzati all’incremento delle entrate; il compenso dovuto ai dipendenti partecipanti all’attuazione di tali progetti può essere calcolato in percentuale sulle effettive maggiori entrate conseguite, con l’eventuale fissazione di un tetto massimo personale annuo.
3. Il responsabile dell’ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con le banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.
4. Il Comune individua nella predisposizione, nell’aggiornamento e nella gestione di una “anagrafe immobiliare” il supporto più efficace per la lotta all’evasione dei tributi comunali.

Art. 13 - Autotutela

1. Il responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all’esercizio dell’autotutela, procedendo:
 - a) all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all’emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Direttore Generale dell’Ente.
3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono comunicati agli interessati, nel rispetto di quanto previsto all’art. 4, comma 5 del presente regolamento.
4. In pendenza di giudizio, l’annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e in ragione del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l’ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna.
Qualora da tale esame emerga l’inopportunità di coltivare la lite, il responsabile del tributo, dimostrata la sussistenza dell’interesse del Comune ad attivarsi mediante l’autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il responsabile del tributo può procedere all’annullamento in presenza di palesi illegittimità dell’atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi, precedentemente negati.

CAPO II
SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 17 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate ai sensi dei D. Lgss. Del 18/12/1997, n. 471, n. 472 e n. 473, come successivamente modificati ed integrati, fatto salvo quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 15/12/2000.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del responsabile del tributo, anche contestualmente alla liquidazione e/o all'accertamento del medesimo.

Art. 18 - Ravvedimento

1. La sanzione tributaria è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati controlli, verifiche o altre attività amministrative di accertamento relative all'anno di imposta in cui è stata commessa la violazione stessa, delle quali l'autore o altri soggetti comunque obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un quinto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro un anno;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Entro 15 giorni successivi al versamento di cui al precedente comma 2, il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi dell'Ente apposito modulo predisposto per la definizione della procedura di ravvedimento, al quale deve essere allegata copia della ricevuta di versamento.
4. In difetto della comunicazione di cui al comma 3, il responsabile del tributo irroga con proprio provvedimento una sanzione pari al 30% della somma non versata, con un minimo di € 52,00=.

CAPO III
RIMBORSI - COMPENSAZIONE

Art. 19 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso di somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es.: dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Comune di Crespina
“Regolamento sulla disciplina delle entrate”

3. Il responsabile del tributo, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
4. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò il contribuente, precisando che egli può produrre entro 10 (dieci) giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.

Art. 20 - Interessi

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi, fatta eccezione per il rimborso delle somme di cui alla lettera c), comma 2 del successivo articolo 21, qualsiasi sia il periodo d'imposta in oggetto, sono dovuti nella misura prevista dalle disposizioni normative vigenti in materia al momento dell'adozione del provvedimento di riscossione o rimborso.
2. Gli interessi sulle somme da riscuotere sono calcolati dalla data di scadenza di versamento prevista per l'annualità in oggetto, o dal semestre in cui tale data è compresa.
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati dalla data in cui è stato eseguito il versamento o dal semestre in cui tale data è compresa.

Art. 21 - Compensazione

1. L'obbligazione tributaria deve potersi estinguere per compensazione in tutti i casi ammessi dalla legge.
2. Ai fini di cui al precedente comma, il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi dell'Ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza prevista per il pagamento del tributo, indicando:
 - a) l'entità del debito originario dovuto, con indicazione del tipo di tributo e dell'anno di riferimento;
 - b) l'entità del credito da compensare, con indicazione del tipo di tributo, dell'anno di riferimento e degli estremi degli atti da cui lo stesso è emerso;
 - c) in funzione della compensazione delle due precedenti somme, la somma versata con allegata copia della ricevuta di versamento oppure il credito ancora residuo, con indicazione di un'ulteriore successiva compensazione o, in alternativa, con richiesta di rimborso, senza alcuna maturazione di interessi.
3. La compensazione è ammessa solo tra somme relative allo stesso tributo.
4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, il responsabile del tributo irroga con proprio provvedimento una sanzione pari al 30% della somma dovuta, con un minimo di € 52,00=.

TITOLO III **ENTRATE NON TRIBUTARIE**

Art. 22 - Responsabile del servizio

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al responsabile di area a cui è connessa l'entrata medesima o al responsabile del procedimento da esso individuato e delegato.
2. L'art. 12 comma 2 del presente regolamento si applica anche alle entrate non tributarie.

Comune di Crespina
"Regolamento sulla disciplina delle entrate"

3. Il responsabile di cui al comma 1 sovrintende:
 - al rispetto della legge;
 - al rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
 - al rispetto del presente regolamento.
4. Sono di competenza del responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso.

Art. 23 - Accertamento delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

TITOLO IV
RISCOSSIONE

Art. 24 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.
2. In alternativa al tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie o patrimoniali tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5°, lett. b), D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In assenza di manifestazione espressa da parte del Consiglio Comunale in merito alla scelta della forma di gestione del servizio di riscossione delle entrate, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, il silenzio deve interpretarsi a favore della gestione diretta in economia.
4. La Giunta comunale può stabilire, in caso di gestione diretta della riscossione ed al fine di incentivare e raggiungere la migliore organizzazione del servizio, un compenso annuo lordo, da destinarsi al Responsabile dell'Ufficio Tributi, non superiore allo 1% delle somme ICI riscosse volontariamente nell'anno e relative esclusivamente all'anno d'imposta dell'esercizio finanziario in corso.
5. I termini per i versamenti sono differiti di 60 giorni nel caso in cui il soggetto obbligato sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado, oppure da un provvedimento di licenziamento, di messa in cassa integrazione guadagni o di casi simili.
6. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.
7. Il Responsabile di Area, ove ritenuto opportuno, può affidare a soggetti esterni, comunque iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 3 del D. Lgs. n. 446/1997, un'attività di esclusivo supporto e collaborazione all'Ufficio dell'Ente ai fini dell'esecuzione dell'attività di riscossione, sia volontaria che coattiva.

Art. 25 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate può essere eseguita:
 - a) tramite iscrizione a ruolo, avvalendosi del Concessionario della riscossione competente per territorio, ai sensi del DPR n. 602/1973, come successivamente modificato ed integrato;

Comune di Crespina
"Regolamento sulla disciplina delle entrate"

- b) tramite ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. n. 639/1910, come integrato dalla Legge n. 265/2002;
 - c) tramite cessione di crediti e riscossione stragiudiziale.
2. Ove ritenuto opportuno, sempre ai medesimi fini di supporto indicati al comma 7 del precedente art. 24, la Giunta Comunale può disporre che l'esecuzione dei servizi indicati alle lettere b) e c) del precedente comma sia eseguita stipulando apposita convenzione con uno studio legale o con un professionista abilitato, riconoscendo un compenso da determinarsi sulla base dei tariffari minimi vigenti.
3. Per le entrate non tributarie il titolo esecutivo, idoneo per l'iscrizione a ruolo, è costituito dall'ingiunzione firmata dal responsabile e notificata a norma di legge.
4. Resta impregiudicata, per le entrate non tributarie, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 26 -Sospensione e/o rateizzazione

1. La situazione di obiettiva difficoltà del contribuente richiesta dalla legge per la concessione della sospensione e/o rateizzazione di somme, anche iscritte a ruolo, si presume quando egli - se persona fisica - abbia un ISEE non superiore ad € 7.000,00 (Euro settemila/00), accertato nell'anno di presentazione della richiesta.
2. Per i soggetti individuati al precedente comma, la rateizzazione del pagamento può essere concessa esclusivamente per importi superiori a € 200,00= (Euro duecento/00) annui, comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi, in numero di rate trimestrali non superiore a 8 (otto).
3. Indipendentemente da quanto indicato al comma 1 del presente articolo, è ammessa la rateizzazione per importi superiori a € 3.000,00= (Euro tremila/00) comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi, in numero di rate trimestrali non superiore a 8 (otto).

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi statali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 28 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Comune di Crespina
“Regolamento sulla disciplina delle entrate”

Art. 29 – Disposizioni transitorie

1. I contratti di affidamento della gestione dei servizi di riscossione e controllo delle entrate non ancora scaduti alla data di adozione del presente Regolamento, sono da intendersi validi sino alla data di naturale scadenza.

Art. 30 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2005.

